

Visto il decreto n. 736 del 12 marzo 2010, con il quale è stato approvato l'allegato documento "Linee guida per l'adozione dell'atto aziendale";

Vista la nota assessoriale n. A.I.3/2137 del 12 marzo 2010, con la quale si è provveduto a trasmettere le predette linee guida alle aziende sanitarie della Regione siciliana e la successiva nota di chiarimenti n. A.I.3/3743 del 3 maggio 2010;

Visto il decreto n. 1141 del 28 aprile 2010, avente ad oggetto "Piano regionale sangue e plasma per il triennio 2010/2012 - riassetto e rifunzionalizzazione della rete trasfusionale";

Vista la circolare assessoriale n. 1269 del 10 maggio 2010, con la quale sono state diramate linee guida per l'organizzazione dell'area della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito del dipartimento di prevenzione delle aziende sanitarie provinciali;

Visto il decreto n. 1377/10 del 25 maggio 2010 di approvazione del piano di riordino dei posti letto dell'Azienda sanitaria provinciale di Siracusa;

Vista la deliberazione n. 420 del 14 maggio 2010, con la quale il direttore generale dell'Azienda sanitaria provinciale di Siracusa, previa consultazione delle organizzazioni sindacali, ha trasmesso l'atto aziendale ai fini dell'approvazione da parte dell'Assessorato regionale della salute ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 5/09;

Considerato che, ai sensi dell'art. 16 della citata legge regionale n. 5/09, l'atto aziendale è soggetto al controllo dell'Assessorato e che il controllo concerne esclusivamente la verifica della sua conformità alla programmazione sanitaria nazionale e regionale;

Vista la nota n. 38828 del 18 ottobre 2010, con la quale il dipartimento regionale per la pianificazione strategica ha rappresentato che in sede di controllo dell'atto aziendale, previsto dal citato art. 16 della legge regionale n. 5/09, sono stati chiesti alla predetta Azienda integrazioni e chiarimenti e che il direttore generale della stessa, con prot. n. 33388/PG del 26 luglio 2010, integrata dalla successiva n. 40926/PG del 29 settembre 2010, ha formalizzato le integrazioni ed i chiarimenti di cui alla nota assessoriale n. A.I.3/ prot. n. 11357 del 24 giugno 2010;

Vista l'ulteriore nota prot. n. 42466/PG del 12 ottobre 2010, con la quale l'ASP di Siracusa, ad integrazione della summenzionata documentazione, ha trasmesso l'organigramma aziendale opportunamente rettificato;

Vista la nota assessoriale prot. n. 40243 del 22 ottobre 2010, con la quale è stato trasmesso alla Giunta regionale, ai fini dell'acquisizione del parere vincolante ai sensi dell'art. 4 del D.P.Reg. n. 70/79, l'atto aziendale rimodulato secondo le indicazioni assessoriali, unitamente alla deliberazione n. 420 del 14 maggio 2010, ai verbali di consultazione delle OO.SS. e alla corrispondenza intrattenuta con l'Azienda;

Considerato che con la predetta nota assessoriale è stato chiesto alla Giunta regionale di esprimere sull'atto aziendale dell'ASP di Siracusa parere favorevole a condizione che, già in sede di definizione dell'atto aziendale, con riferimento al dipartimento SS-HT venga assicurato il puntuale raccordo con le macrostrutture dell'Azienda (distretti, presidi ...);

Vista la deliberazione n. 404 del 25 ottobre 2010, con la quale la Giunta regionale, ai sensi del citato art. 4 del D.P.Reg. n. 70/79, ha espresso parere favorevole sull'atto aziendale dell'Azienda sanitaria provinciale di Siracusa, nel testo modificato secondo le indicazioni assessoriali ed alle condizioni di cui alla proposta formulata con la summenzionata nota assessoriale n. 40243/2010;

Ritenuto, pertanto, di dovere approvare l'atto aziendale dell'Azienda sanitaria provinciale di Siracusa nel testo modificato secondo le indicazioni assessoriali ed alle condizioni di cui alla delibera della Giunta regionale n. 404/2010;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 ed alla luce del parere vincolante espresso dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 404 del 25 ottobre 2010, l'atto aziendale dell'Azienda sanitaria provinciale di Siracusa è approvato nel testo modificato a seguito delle indicazioni assessoriali richiamate in premessa ed alle condizioni di cui alla stessa delibera della Giunta regionale.

Art. 2

È fatto obbligo all'azienda sanitaria provinciale di provvedere, con nuovo atto deliberativo, alla definitiva adozione dell'atto aziendale di cui al precedente art. 1, in conformità alle indicazioni ed alle condizioni richiamate in premessa.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 11 novembre 2010.

RUSSO

(2010.46.3127)102

DECRETO 17 novembre 2010.

Piano regionale di controllo ufficiale sull'immissione in commercio e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari e dei relativi coadiuvanti per il quadriennio 2010/2013.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PER LE ATTIVITÀ
SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la direttiva CE n. 548 del Consiglio del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose e le successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge n. 833 del 23 dicembre 1978, istitutiva del servizio sanitario nazionale e successive modifiche e integrazioni;

Vista la direttiva CE n. 414 del Consiglio del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari e successive modifiche e integrazioni;

Viste le leggi regionali n. 30 del 3 novembre 1993 e n. 33 del 20 agosto 1994 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995, concernente l'attuazione della direttiva CE n. 414 del 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 281 del 28 agosto 1997, per la definizione ed ampliamento delle attribuzioni della conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali e le successive modifiche e integrazioni;

Vista la direttiva CE n. 45 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000, relativo all'individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute e sanità veterinaria, ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 290 del 23 aprile 2001, sulla semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e dei relativi coadiuvanti e che introduce una deroga al decreto legislativo n. 194 del 1995 per i prodotti utilizzati in agricoltura biologica e successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento CE n. 178 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la comunicazione della Commissione CE al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale dell'1 luglio 2002, avente per oggetto la "Strategia tematica per l'uso sostenibile dei pesticidi";

Visto il decreto ministeriale del 9 agosto 2002 "Adozione del piano di controllo ufficiale su commercio ed impiego dei prodotti fitosanitari per il quinquennio 2002-2006";

Visto il decreto legislativo n. 65 del 14 marzo 2003 in attuazione della direttiva CE n. 45 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999 e della direttiva CE n. 60 del 7 agosto 2001, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi e le successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto dell'Assessorato regionale della sanità del 29 luglio 2003, riguardante le norme procedurali e direttive in materia di prodotti fitosanitari di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 290 del 2001;

Vista la circolare del Ministero della salute del 7 gennaio 2004, in relazione alle indicazioni esplicative del decreto legislativo n. 65 del 14 marzo 2003, di recepimento della direttiva CE n. 45 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente la classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi e le successive modifiche e integrazioni;

Visto il "Documento sulle tematiche relative alla sicurezza alimentare" della conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome approvato a Roma il 12 febbraio 2004, che individua le competenze specifiche dei settori agricoltura e sanità sulle tematiche relative alla sicurezza alimentare lungo tutta la filiera produttiva;

Visto il regolamento CE n. 852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento CE n. 882 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento CE n. 396 del Parlamento e del Consiglio del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva CE n. 441 del 1991 del Consiglio e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento CE n. 1907 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva CE n. 45 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999 e che abroga il regolamento CE n. 793 del Consiglio del 1993 e il regolamento CE n. 1488 della Commissione del 1994, nonché la direttiva CE n. 769 del Consiglio del 1976 e le direttive della Commissione n. 155 del 1991, n. 105 del 1993 e n. 21 del 2000 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la direttiva CE n. 121 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 che modifica la direttiva CE n. 548 del Consiglio del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose per adattarla al regolamento CE n. 1907 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006;

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento ispettorato regionale sanitario n. 3191 dell'1 dicembre 2008, che affida al laboratorio di sanità pubblica di Agrigento le analisi per la ricerca di residui di fitofarmaci negli alimenti di origine vegetale;

Visto il decreto del Ministero della salute del 27 febbraio 2008, relativo all'attribuzione agli istituti zooprofilattici sperimentali di compiti di controllo ufficiale in materia di analisi chimiche, microbiologiche e radioattive su alimenti di origine vegetale non trasformati e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 in attuazione dell'articolo 1 della legge n. 123 del 3 agosto 2007, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008, contenente norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del governo e della amministrazione della Regione;

Visto l'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dell'8 aprile 2009, recante "Adozione del piano di controllo sull'immissione in commercio e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti per il quinquennio 2009/2013";

Vista la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009, concernente "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale";

Visto il regolamento CE n. 1107 del Parlamento e del Consiglio del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive CE del Consiglio n. 414 del 15 luglio 1991 e n. 117 del 21 dicembre 1979 e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto n. 1174/10 "Piano regionale straordinario per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 2010/12";

Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana n. 306590 del 6 luglio 2010, per il conferimento di incarico ad interim di dirigente generale del dipartimento per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico dell'Assessorato regionale della salute;

Considerato che ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 281 del 28 agosto 1997 è stato siglato in data 8 aprile 2009 l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, recante "Adozione del piano di controllo sull'immissione in commercio e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari e dei relativi coadiuvanti per il quinquennio 2009 - 2013";

Considerato che il principio di precauzione è alla base delle nuove strategie comunitarie per garantire un elevato livello di protezione sia della salute umana e animale sia dell'ambiente, salvaguardando nel contempo la competitività dell'agricoltura;

Considerato, altresì, che l'adozione del "Piano di controllo sull'immissione in commercio e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti per il quadriennio 2010 - 2013" ha lo scopo di vigilare affinché i prodotti fitosanitari ed i loro coadiuvanti immessi sul mercato non abbiano alcun effetto nocivo sulla salute umana e degli animali o alcun impatto inaccettabile sull'ambiente;

Considerato che l'argomento oggetto del Piano riguarda anche competenze afferenti al dipartimento interventi strutturali dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari definite nel "Documento sulle tematiche relative alla sicurezza alimentare" della conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome del 12 febbraio 2004;

Vista la nota del dirigente generale del dipartimento regionale degli interventi strutturali per l'agricoltura dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari protocollo n. 55935 del 30 giugno 2010, inerente la consulenza tecnico-scientifica da parte degli uffici specialistici "Osservatorio malattie delle piante di Acireale e Palermo" alla realizzazione del Piano oggetto del decreto;

Considerato che l'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome del 9 aprile 2009 per l'attuazione del Piano di controllo è stato adottato dal Ministro della salute sentiti i pareri del Ministro delle politiche agricole e forestali, del Ministro dell'ambiente e del Ministro dello sviluppo economico;

Considerato che il dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali dispone di laboratori altamente specializzati nelle analisi sui formulati e loro coadiuvanti per la verifica della rispondenza di quanto riportato in etichetta sulla composizione;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha dato la disponibilità per l'effettuazione delle analisi di cui al precedente "considerato" tramite il laboratorio dell'ispettorato centrale della qualità (I.C.Q.) di Catania;

Considerato che l'esigenza di tutelare la salute pubblica e la necessità di garantire la sicurezza alimentare e gli interessi dei consumatori impongono anche il controllo sulla vendita e l'utilizzo dei prodotti fitosanitari;

Considerato che l'accordo Stato-Regioni del 9 aprile 2009 prevede che l'attività di controllo venga effettuata nel quinquennio 2009-2013, mentre il Piano regionale verrà

realizzato nel quadriennio 2010-2013, le attività di controllo del presente piano regionale sono state incrementate per sofferire all'attività di controllo del 2009;

Rilevata la necessità di dare attuazione in ambito regionale al Piano regionale di controllo ufficiale sull'immissione in commercio e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari e dei relativi coadiuvanti per il quadriennio 2010-2013;

Ritenuto di dovere provvedere in merito;

Decreta:

Art. 1

Per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente ripetuto e trascritto, è approvato l'accluso Piano regionale di controllo ufficiale sull'immissione in commercio e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari e dei relativi coadiuvanti per il quadriennio 2010-2013 che fa parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2

Il piano si compone di un allegato A - Piano regionale di controllo ufficiale sull'immissione in commercio e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari e dei relativi coadiuvanti per il quadriennio 2010-2013, di cinque allegati B, C, D, E, F e di quattro tabelle.

Art. 3

Alle aziende sanitarie provinciali è demandato il compito di pianificare le ispezioni sul territorio di competenza in modo da consentire al personale dei Servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione e al personale dei Servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro di effettuare congiuntamente le ispezioni, ove possibile.

Art. 4

L'attività di ispezione e campionamento è demandata al personale dei Servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione delle aziende sanitarie provinciali della Regione.

Art. 5

L'attività di controllo in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro è demandata al personale dei Servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro delle aziende sanitarie provinciali della Regione nell'ambito di quanto previsto dal decreto legislativo n. 81/08 e s.m.i.

Art. 6

L'attività di consulenza tecnico scientifica ai servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione e ai laboratori di sanità pubblica delle aziende sanitarie provinciali della Regione siciliana è affidata agli uffici specialistici Osservatorio malattie delle piante di Acireale e Palermo del dipartimento regionale degli interventi strutturali per l'agricoltura dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari.

Art. 7

L'attività di analisi sui campioni di formulati e coadiuvanti è affidata al laboratorio di Catania dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari (ICQ) del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Art. 8

L'attività di analisi sui campioni di orto-frutta è affidata al laboratorio di sanità pubblica dell'Azienda sanitaria provinciale di Agrigento, per i campioni provenienti dalle province di Agrigento, Catania, Enna, Messina, Ragusa e Siracusa e al laboratorio centrale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia A. Mirri per i campioni di orto-frutta provenienti dalle province di Palermo, Trapani e Caltanissetta.

Art. 9

Le attività di cui al Piano regionale di controllo ufficiale sull'immissione in commercio e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari e dei relativi coadiuvanti per il quadriennio 2010-2013 vengono inserite nel Piano regionale pluriennale integrato dei controlli in attuazione del regolamento CE n. 882 del 2004.

Art. 10

Il presente decreto corredato dagli allegati A, B, C, D, E, F e dalle tabelle 1, 2, 3 e 4 sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 17 novembre 2010.

GUIZZARDI

Allegato A

Piano regionale di controllo ufficiale sull'immissione in commercio e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari e dei relativi coadiuvanti per il quadriennio 2010-2013

Premessa

Con il termine prodotto fitosanitario si individuano i preparati che vengono utilizzati in agricoltura per migliorare la resa delle produzioni eliminando la concorrenza delle specie infestanti, per difendere le colture dagli attacchi parassitari o da altri organismi nocivi, per migliorare o proteggere la qualità dei prodotti e per la conservazione degli stessi. Il decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995, in attuazione della direttiva CE n. 414 del 1991 e le successive modifiche e integrazioni, include nella definizione di prodotti fitosanitari anche i fitoregolatori che vengono utilizzati per limitare o promuovere la crescita delle piante ed include anche i formulati commerciali a base di mezzi biotecnici o biologici.

Il termine prodotto fitosanitario ha, quindi, sostituito e comprende i diversi termini utilizzati dalla normativa precedente come "presidi fitosanitari, fitofarmaci, antiparassitari, pesticidi, diserbanti, erbicidi, insetticidi, ecc."

I fitosanitari sono composti inorganici, organici naturali e di sintesi che vengono commercializzati sotto forma di "formulati" contenenti miscele o soluzioni composte da una o più sostanze attive (s.a.) e di "coformulati" contenenti coadiuvanti che ne migliorano le caratteristiche (persistenza sulla pianta e/o nel terreno, solubilità, ecc.). I coadiuvanti dei prodotti fitosanitari possono essere contenuti nel preparato commerciale e quindi essere autorizzati insieme alla sostanza attiva oppure possono essere autorizzati e commercializzati come prodotti a sé stanti (per esempio antischiuma, bagnanti, adesivi, ecc.).

I preparati fitosanitari agiscono attraverso meccanismi di azione molto diversi in funzione delle sostanze attive (s.a.) che contengono; la sostanza attiva è quella molecola o microrganismo che ha azione generale o specifica sugli organismi nocivi o sulle piante infestanti.

L'agricoltura è il settore produttivo che fa maggior uso di prodotti fitosanitari ed il mercato europeo occupa il quarto posto nel mercato mondiale in relazione alla quantità di sostanze attive vendute annualmente.

Tale comparto riveste, quindi, una grande rilevanza economica sia a livello comunitario che extracomunitario con un valore economico che presenta un trend crescente negli anni.

L'uso dei prodotti fitosanitari, dal dopoguerra ad oggi, ha portato grandi vantaggi sociali attenuando le fluttuazioni nelle rese produttive e garantendo al produttore primario redditi più stabili nel tempo, diminuendo la domanda di terreno per la produzione alimen-

tare e allargando l'offerta mondiale delle derrate alimentari sia a livello quantitativo che qualitativo.

I prodotti fitosanitari richiedono, però, una particolare attenzione per il loro uso, infatti molte delle sostanze attive in essi contenute li rendono pericolosi per la salute umana, animale e per l'ambiente. I rischi sono legati essenzialmente ad un utilizzo non corretto e non rispettoso della normativa cogente che su tale argomento è molto attenta e in continua evoluzione.

Tutti i prodotti fitosanitari ed i loro coadiuvanti, infatti, prima dell'immissione in commercio, devono essere sottoposti ad approvazione, autorizzazione e registrazione preventiva da parte del Ministero della salute, conformemente alle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 290 del 23 aprile 2001 e successive modifiche e integrazioni.

Tali prodotti possono essere impiegati esclusivamente sulle colture, per le avversità e alle dosi riportate sull'etichetta, ogni diverso altro impiego da quello indicato è illegale e sanzionabile (decreto legislativo n. 194/95).

La normativa di riferimento subirà, comunque, degli aggiornamenti con l'applicazione del regolamento CE n. 1107 del Parlamento e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive CE del Consiglio n. 414 del 15 luglio 1991 e n. 117 del 21 dicembre 1979.

Il suddetto regolamento, che sarà applicato a decorrere dal 14 giugno 2011, per garantire un grado elevato di protezione della salute umana, degli animali e dell'ambiente introduce un concetto fondamentale e precisamente "i prodotti fitosanitari dovrebbero essere usati correttamente, conformemente alla loro autorizzazione, tenendo conto dei principi della difesa integrata e privilegiando, ove possibile, le alternative non chimiche e naturali. Il Consiglio dovrebbe includere i principi in materia di difesa integrata, compresi la buona pratica fitosanitaria ed i metodi non chimici di fitoprotezione, contenimento delle specie nocive e gestione delle colture, nei criteri di gestione obbligatori di cui all'Allegato III del regolamento CE n. 1782 del Consiglio del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e stabilisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori."

Il principio di precauzione e la interdisciplinarietà sono alla base, quindi, della nuova normativa comunitaria che ha avviato una strategia per l'uso sostenibile dei pesticidi con l'obiettivo di ridurre l'impatto di queste sostanze sulla salute umana e sull'ambiente e ridurre in modo significativo i rischi per la salute umana e animale, compatibilmente con la protezione delle specie coltivate e che ha trovato attuazione con l'emanazione il 21 ottobre 2009, della "direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi".

Il "documento sulle tematiche relative alla sicurezza alimentare" della conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome approvato a Roma il 12 febbraio 2004 che individua le competenze specifiche dei settori agricoltura e sanità sulle tematiche relative alla sicurezza alimentare lungo tutta la filiera produttiva, sancisce l'importanza della piena collaborazione per l'attuazione di Piani regionali atti a salvaguardare la salute umana e animale e nel contempo a qualificare e valorizzare le produzioni.

In questo ambito di strategia politica comunitaria si inquadra l'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dell'8 aprile 2009 per l'adozione del Piano di controllo sull'immissione in commercio e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari per il quinquennio 2009-2013.

Il dipartimento per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico dell'Assessorato della salute con il presente Piano risponde quindi agli obblighi dettati dall'Accordo dell'8 aprile 2009.

In considerazione del fatto che l'adozione dell'accordo dell'8 aprile 2009 verrà effettuata nel 2010 con il presente Piano si è ritenuto di incrementare il numero delle ispezioni per recuperare l'attività del 2009.

I controlli ufficiali finalizzati alla verifica del contenuto di sostanze attive ed impurezze saranno effettuati secondo le prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 290 del 23 aprile 2001 e successive modifiche e integrazioni e dovranno accertare la corrispondenza del contenuto del prodotto fitosanitario con quello autorizzato e con quanto riportato in etichetta.

In materia di imballaggi ed etichettatura si applicano le prescrizioni dei decreti legislativi n. 65 del 14 marzo 2003 e n. 194 del 17 marzo 1995.

Le ispezioni dei locali di deposito e degli esercizi di vendita saranno finalizzate alla verifica della conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 290 del 23 aprile 2001, della circolare del Ministro della sanità n. 15 del 30 aprile 1993 e del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente documento sarà inserito nel Piano regionale pluriennale dei controlli ai sensi del regolamento CE n. 882 del 2004.

1. Introduzione

Il presente Piano ha lo scopo di programmare e coordinare, nella Regione siciliana, le attività di controllo sulla vendita e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti.

I controlli sia documentali che materiali privilegeranno soprattutto i prodotti classificati come molto tossici (T+), tossici (T) e nocivi (Xn).

L'attività ispettiva verrà effettuata sia presso gli esercizi di vendita e deposito che nell'ambito delle attività agricole ed extragricole.

Le analisi sui prodotti fitosanitari per verificare la rispondenza della composizione con quanto riportato in etichetta verranno effettuate dal laboratorio di Catania del dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Poiché la tipologia dei controlli da effettuare presso l'attività agricola ed extragricola prevede competenze che coinvolgono anche l'agricoltura, il dipartimento interventi strutturali dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari avendo nel tempo acquisito grande esperienza nel settore, tramite gli Osservatori per le malattie delle piante (OO.MM.PP.) di Acireale e Palermo, provvederà a garantire la consulenza tecnico-scientifica ai laboratori di sanità pubblica e all'Istituto zooprofilattico a cui è affidato il controllo tramite analisi sull'utilizzazione di sostanze attive non autorizzate o l'impiego non conforme di prodotto autorizzato.

2. Normativa

- Decreto n. 1174/10 "Piano regionale straordinario per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 2010/12";
- Regolamento CE n. 1107 del Parlamento e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive CE del Consiglio n. 414 del 15 luglio 1991 e n. 117 del 21 dicembre 1979 e le successive modifiche ed integrazioni.
- Decreto legislativo n. 106 del 3 agosto 2009 che integra il decreto legislativo n. 81 del 2008;
- Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dell'8 aprile 2009 recante "Adozione del Piano di controllo sull'immissione in commercio e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari per il quinquennio 2009/2013".
- Decreto del dirigente generale del dipartimento ispettorato regionale sanitario n. 3191 dell'1 dicembre 2008 che affida al laboratorio di sanità pubblica di Agrigento le analisi per la ricerca di residui di fitofarmaci negli alimenti di origine vegetale.
- Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 in attuazione dell'articolo 1 della legge n. 123 del 3 agosto 2007, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e successive modifiche e integrazioni.
- Decreto del Ministero della salute del 27 febbraio 2008 relativo all'attribuzione agli Istituti zooprofilattici sperimentali di compiti di controllo ufficiale in materia di analisi chimiche, microbiologiche e radioattive su alimenti di origine vegetale non trasformati e successive modifiche e integrazioni.
- Decreto legislativo n. 193 del 6 novembre 2007 in attuazione della direttiva CE n. 41 del 2004 relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore e successive modifiche e integrazioni.
- Decreto dell'Assessore per la sanità del 29 luglio 2003 "Norme procedurali e direttive in materia di prodotti fitosanitari di attuazione del D.P.R. n. 290/2001";
- Direttiva CE n. 121 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 che modifica la direttiva CE n. 548 del Consiglio del 27 giugno 1967 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose per adattarla al regolamento CE n. 1907 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche e le successive modifiche e integrazioni.
- Regolamento CE n. 1907 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva CE n. 45 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999 e che abroga il regolamento CE n. 793 del Consiglio del 1993 e il

regolamento CE n. 1488 della Commissione del 1994, nonché la direttiva CE n. 769 del Consiglio del 1976 e le direttive della Commissione n. 155 del 1991, n. 105 del 1993 e n. 21 del 2000 e successive modifiche e integrazioni.

- Regolamento CE n. 396 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva CE n. 441 del 1991 del Consiglio e le successive modifiche ed integrazioni.
- Regolamento CE n. 882 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali e le successive modifiche ed integrazioni.
- Regolamento CE n. 852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e le successive modifiche ed integrazioni.
- Circolare del Ministero della salute del 7 gennaio 2004 in relazione alle indicazioni esplicative del decreto legislativo n. 65 del 14 marzo 2003, di recepimento della direttiva n. 45 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente la classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi e le successive modifiche e integrazioni.
- Decreto dell'Assessorato regionale della sanità del 29 luglio 2003 riguardante le norme procedurali e le direttive in materia di prodotti fitosanitari in attuazione del D.P.R. n. 290 del 2001 e successive modifiche e integrazioni.
- Decreto del Ministro della salute del 23 luglio 2003 di attuazione della direttiva CE n. 63 della Commissione dell'11 luglio 2002 relativa ai metodi di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari su e nei prodotti alimentari di origine animale e vegetale e le successive modifiche ed integrazioni.
- Decreto legislativo n. 65 del 14 marzo 2003 in attuazione della direttiva CE n. 45 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999 e della direttiva CE n. 60 del 7 agosto 2001 relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi e le successive modifiche e integrazioni.
- Circolare del Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali del 30 ottobre 2002 inerente le modalità applicative dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 290 del 23 aprile 2001, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari.
- Direttiva CE n. 63 della Commissione dell'11 luglio 2002 che stabilisce i metodi di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari su e nei prodotti alimentari di origine animale e vegetale e le successive modifiche ed integrazioni.
- Comunicazione della Commissione CE al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale dell'11 luglio 2002 avente per oggetto la "Strategia tematica per l'uso sostenibile dei pesticidi".
- Regolamento CE n. 178 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare e le successive modifiche ed integrazioni.
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 290 del 23 aprile 2001 sulla semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e i relativi coadiuvanti e che introduce una deroga al decreto legislativo n. 194 del 1995 per i prodotti utilizzati in agricoltura biologica e le successive modifiche e integrazioni.
- Direttiva CE n. 45 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi e successive modifiche e integrazioni.
- Decreto legislativo n. 281 del 28 agosto 1997 per la definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali e le successive modifiche e integrazioni.
- Decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995 concernente l'attuazione della direttiva CE n. 414 del 1991 in materia di immis-

sione in commercio di prodotti fitosanitari e le successive modifiche e integrazioni.

- Circolare del Ministro della sanità n. 15 del 30 aprile 1993 sulle caratteristiche minime di sicurezza dei locali adibiti al deposito e alla vendita di presidi sanitari.
- Direttiva CE n. 414 del Consiglio del 15 luglio 1991 relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari e successive modifiche e integrazioni.
- Direttiva CE n. 548 del Consiglio del 27 giugno 1967 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose e le successive modifiche e integrazioni.

3. Attuazione e articolazione del piano

L'attuazione del Piano è affidata:

- al servizio 4° "Igiene degli alimenti" del dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico per la programmazione e il coordinamento delle attività di controllo sul territorio regionale;
- al servizio 3 "Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" del dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, per la programmazione e il coordinamento delle attività inerenti la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori agricoli sul territorio regionale, anche nell'ambito del Piano regionale per la prevenzione in agricoltura e selvicoltura di cui al decreto n. 1174/2010;
- alle Aziende sanitarie provinciali (AA.SS.PP.) per la pianificazione delle ispezioni nel territorio di competenza al fine di consentire ai servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione (S.I.A.N.) e ai servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (S.P.R.E.S.A.L.) di effettuare congiuntamente, ove possibile, l'attività di controllo;
- ai servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione (S.I.A.N.) delle Aziende sanitarie provinciali (AA.SS.PP.) della Regione per l'espletamento delle attività di vigilanza, controllo e campionamento;
- ai servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (S.P.R.E.S.A.L.) delle Aziende sanitarie provinciali (AA.SS.PP.) della Regione per l'espletamento delle attività di vigilanza e controllo per l'accertamento dei requisiti di cui al decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 "sicurezza nei luoghi di lavoro", anche nell'ambito del Piano regionale per la prevenzione in agricoltura e selvicoltura di cui al decreto n. 1174/2010;
- al laboratorio di sanità pubblica dell'Azienda sanitaria provinciale di Agrigento, per l'effettuazione delle analisi di laboratorio su campioni di orto-frutta provenienti dalle province di Agrigento, Catania, Enna, Messina, Ragusa e Siracusa;
- al laboratorio centrale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia "A. Mirri" per l'effettuazione delle analisi di laboratorio su campioni di orto-frutta non trasformata provenienti dalle province di Palermo, Trapani e Caltanissetta;
- al laboratorio di Catania del dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari (ICQ) del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per l'effettuazione delle analisi sui campioni di formulati e coadiuvanti;
- all'Istituto superiore di sanità (I.S.S.) per le revisioni di analisi sui campioni di alimenti non conformi;
- agli uffici specialistici "Osservatorio malattie delle piante (OO.MM.PP.) di Acireale e Palermo" del Dipartimento interventi strutturali per l'agricoltura dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari per la consulenza tecnico-scientifica ai SIAN per le ispezioni in ambito agricolo ed extragratico riguardanti la verifica dell'autorizzazione e la conformità di impiego dei prodotti fitosanitari e ai laboratori per verificare, tramite analisi multiresiduale, l'utilizzazione di sostanze attive non autorizzate o l'impiego non conforme di prodotto fitosanitario.

Allo stato attuale l'attività di ispezione è mirata, ai sensi dell'Accordo Governo-Regioni dell'8 aprile 2009, alla verifica della corrispondenza ai requisiti prescritti dalla normativa cogente in materia di commercio dei prodotti fitosanitari ed alla verifica dell'utilizzazione dei prodotti autorizzati, in modo conforme a tutte le indicazioni riportate in etichetta.

Il presente Piano potrà essere modificato o integrato con successivi atti ufficiali, anche in relazione al possibile inserimento di ulteriori laboratori di riferimento o di ulteriori matrici.

3.1. Metodi e tecniche del controllo ufficiale

L'attività di controllo ufficiale da effettuare sull'intero territorio regionale da parte dei SIAN, prevede l'utilizzazione di metodi e tecniche di controllo appropriati e previsti nel regolamento CE n. 882 del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004.

L'attività di controllo verrà svolta presso gli esercizi di vendita e deposito dei prodotti fitosanitari e nell'ambito delle attività agricole ed extragratiche.

Si raccomanda di non prelevare campioni in difetto rispetto alla programmazione.

Al fine di evitare sovraccarichi nell'attività analitica e consentire il rispetto delle scadenze temporali previste per la rendicontazione e la trasmissione dei dati del controllo ufficiale è opportuno che l'attività di campionamento venga ripartita in modo uniforme nell'arco dell'anno. Il calendario di conferimento dei campioni verrà concordato tra i laboratori e i SIAN tenendo in considerazione i periodi di produzione delle varie specie vegetali e per meglio pianificare l'attività di analisi.

L'attività dovrà, comunque, essere conclusa entro il 31 dicembre per l'anno 2010 ed entro il 31 ottobre per gli altri anni.

3.1.1 Controllo ufficiale esercizi di vendita e deposito

L'attività ispettiva da effettuare presso gli esercizi di vendita e deposito prevede controlli documentali, d'identità e materiali con campionamento.

I controlli privilegeranno soprattutto i prodotti molto tossici (T+), tossici (T) e nocivi (Xn) e hanno lo scopo di verificare:

1. il possesso dei requisiti dell'abilitazione e dell'autorizzazione alla vendita (D.P.R. n. 290/2001);
2. l'autorizzazione del prodotto;
3. la corrispondenza della composizione del prodotto con quanto riportato in etichetta, tramite campionamento e analisi (articoli 29, 30, 31 e 32 del D.P.R. n. 290/2001, decreto legislativo n. 194/1995 e D.M. 3 novembre 1998);
4. la conformità, dei locali di vendita e deposito, alle prescrizioni riportate nel D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 (semplificazione procedure di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti) e s.m.i.;
5. la corretta conservazione del prodotto;
6. la conformità a tutte le indicazioni previste dal decreto di autorizzazione: imballaggio, etichetta, taglia delle confezioni, ecc. (decreto legislativo n. 65 del 14 marzo 2003);
7. la documentazione relativa alla rintracciabilità dei prodotti (reg. CE n. 178/2002).
8. la conformità, dei locali di vendita e deposito, alle prescrizioni riportate nella circolare del Ministro della sanità n. 15 del 30 aprile 1993 (caratteristiche minime di sicurezza dei locali adibiti al deposito e alla vendita di presidi sanitari) e nel decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 (sicurezza nei luoghi di lavoro) e s.m.i.;
9. il rispetto della normativa in attività di vendita e deposito di fitosanitari secondo quanto previsto nel decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 (sicurezza nei luoghi di lavoro). L'attività di controllo sarà effettuata su un numero di rivendite pari almeno al 30% delle rivendite presenti sul territorio di competenza, il campionamento sui formulati sarà effettuato sul 50% delle rivendite controllate, la ripartizione è riportata in tabella 1.

Per agevolare il compito ispettivo presso gli esercizi di vendita si potrà fare riferimento alla "lista di riscontro" dell'allegato B.

Per garantire l'acquisizione e la registrazione delle informazioni necessarie all'atto del campionamento presso le attività di vendita e deposito dovrà essere compilato un verbale che contenga tutti i dati del modello allegato (allegato D).

3.1.2. Controllo ufficiale attività agricola ed extragratica

L'attività ispettiva nell'ambito dell'attività agricola ed extragratica ha lo scopo di verificare il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e prevede controlli documentali, d'identità e materiali.

Il controllo avrà luogo in azienda, nel magazzino/deposito delle derrate, se presente e nei locali di deposito/magazzino dei prodotti fitosanitari.

I controlli sull'impiego verificheranno:

1. la licenza per l'impiego (art. 26 D.P.R. n. 290/2001);
2. la tenuta dei registri dei trattamenti (art. 42 D.P.R. 290/2001);
3. la documentazione relativa alla rintracciabilità (reg. CE n. 178/2002);
4. l'utilizzazione di prodotti non autorizzati;
5. l'impiego non conforme di prodotto fitosanitario autorizzato;
6. l'idoneità dei locali utilizzati per la conservazione dei prodotti fitosanitari;
7. la formazione del personale utilizzatore;
8. la corretta individuazione e conservazione dei dispositivi di protezione individuali (DPI);
9. la presenza della segnaletica di sicurezza;
10. l'utilizzazione corretta dei D.P.I.;
11. il rispetto delle precauzioni e delle indicazioni riportate in etichetta;

12. la presenza delle schede di sicurezza dei prodotti e delle procedure per la gestione delle emergenze;
13. le procedure per lo smaltimento delle acque di lavaggio delle attrezzature e delle macchine utilizzate per i trattamenti;
14. idoneità ed efficienza delle attrezzature e delle macchine utilizzate per i trattamenti.

È auspicabile verificare l'attuazione delle buone pratiche agricole (sistemi efficienti di irrigazione, adeguate lavorazioni del terreno, adeguati interventi di potatura, pulizia delle scoline e dei canali, uso di sementi certificate, avvicendamento colturale, falsa semina, utilizzo di cultivar resistenti, ecc.) che possono far diminuire il numero dei trattamenti e quindi la quantità di prodotti pericolosi immessi nell'ambiente.

Nella tabella 2 è presente la ripartizione territoriale delle ispezioni presso le diverse tipologie di aziende agricole, nelle tabelle 3 e 4 sono riportate le matrici da campionare, il numero di campioni e la distribuzione territoriale.

Il campionamento per la ricerca di residui di sostanze attive non autorizzate potrà essere effettuato presso il magazzino di deposito delle derrate, se presente, oppure negli esercizi di vendita e/o deposito, garantendo tramite la rintracciabilità l'individuazione di ogni soggetto coinvolto nella filiera.

Il numero dei campionamenti e le matrici da campionare per l'anno 2010, tabella 3, sono stati definiti tenendo conto del ritardato avvio delle attività e quindi delle specie presenti sul mercato nel periodo considerato (novembre-dicembre) e dei periodi critici dei trattamenti.

Per agevolare il compito ispettivo presso le attività agricole si potrà fare riferimento alla "lista di riscontro" dell'allegato C.

Per garantire l'acquisizione e la registrazione delle informazioni necessarie all'atto dell'ispezione e del campionamento dovrà essere compilato un verbale che contenga i dati dei modelli allegati (allegati E ed F).

Le Aziende sanitarie provinciali devono documentare al dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico tutte le attività di controllo effettuate, includendo anche quelle al di fuori del presente Piano regionale.

3.1.3 Modalità di campionamento

Per il controllo materiale con campionamento si applicheranno le procedure previste da:

- articoli 30 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 290 del 23 aprile 2001 per la verifica, presso le rivendite e i depositi, della corrispondenza della composizione del prodotto fitosanitario con quanto riportato in etichetta. Il campionamento dei prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti, classificati come tossici, molto tossici o nocivi, dovrà essere effettuato da un tecnico della prevenzione;
- decreto del Ministro della salute del 23 luglio 2003 in attuazione della direttiva CE n. 63 della Commissione dell'11 luglio 2002 e successive modifiche e integrazioni, per la preparazione dei campioni di orto-frutta per il laboratorio per verificare l'utilizzazione di prodotti non autorizzati o l'impiego non conforme di prodotto fitosanitario.

Per garantire la trasmissione delle informazioni necessarie alla valutazione della conformità dei campioni di fitofarmaci e dei loro coadiuvanti prelevati presso le rivendite e i depositi, all'atto del campionamento deve essere compilato un modello di verbale in conformità a quanto previsto all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 290 del 23 aprile 2001.

Il conferimento dei campioni ai laboratori di riferimento dovrà essere preventivamente concordato per garantire la necessaria tempestività ed evitare sovraccarichi.

I laboratori sono tenuti ad accettare soltanto campioni prelevati e trasportati correttamente ed accompagnati da verbali redatti in modo regolare.

Per quanto riguarda il numero di aliquote del campione di laboratorio di orto-frutta e le modalità di ottenimento di queste ultime si applica quanto previsto nel decreto del Presidente della Repubblica n. 290 del 2001 e nel decreto del Ministro della salute del 23 luglio 2003 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 221 del 23 settembre 2003).

3.2 Analisi

Le analisi sui campioni prelevati sono effettuate dai laboratori già indicati nella parte precedente.

I laboratori devono essere accreditati conformemente alla norma UNI EN ISO/IEC 17025:2005.

I laboratori dovranno accertare, sui campioni di prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti, la corrispondenza della composizione con quanto riportato in etichetta.

Le differenze tra il contenuto in s.a. dichiarato in etichetta e quello riscontrato nel prodotto deve essere conforme a quanto previ-

sto nell'Allegato VI, parte C, punto "2.7.2." lettera "a" del decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995 modificato con decreto ministeriale del 3 novembre 1998.

Le aliquote del campione di analisi, del prodotto fitosanitario, dovranno essere gestite secondo quanto indicato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 290 del 23 aprile 2001.

Sui campioni di orto-frutta dovrà essere verificata la presenza di sostanze attive non autorizzate e/o l'impiego non conforme di prodotto fitosanitario, le aliquote del campione di analisi dovranno essere gestite secondo quanto riportato all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 26 marzo 1980 e successive modifiche e integrazioni.

Per la verifica delle sostanze attive non autorizzate o l'impiego non conforme dei prodotti fitosanitari i laboratori si avvarranno della consulenza tecnico-scientifica degli esperti degli OO.MM.PP. di Acireale e Palermo, i cui riferimenti sono presenti nel paragrafo 5.

4. Trasmissione dei risultati dei controlli

Al fine di garantire il rispetto delle scadenze temporali indicate nel Piano è necessario che tutti i soggetti che intervengono in ciascuna fase del controllo ufficiale (pianificazione, programmazione, attività di controllo, campionamento, consulenza, analisi e rendicontazione) operino secondo la tempistica prevista.

I dati relativi alle attività di controllo del presente Piano devono essere trasmessi dai laboratori individuati, utilizzando idonee procedure informatizzate che saranno concordate successivamente.

Alla fine di febbraio di ciascun anno i laboratori individuati dovranno trasmettere i dati al servizio 4 del dipartimento A.S.O.E. che opererà il monitoraggio, il riesame e i successivi adempimenti.

5. Referenti

Di seguito si elencano i recapiti dei referenti per l'attuazione del presente Piano.

Regione siciliana

Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico

Servizio 4 - Igiene degli alimenti

Via Mario Vaccaro n. 5 - 90145 Palermo

Dott. Antonino Virga a.virga@regione.sicilia.it

Tel. 091.7079339 - Fax 091.7079201

Dott.ssa Gabriella Iannolino gabriella.iannolino@regione.sicilia.it

Tel. 091.7079338 - Fax 091.7079201

Servizio 3 - Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Via Mario Vaccaro n. 5

90145 Palermo

Dott. ing. Antonio Leonardi antonio.leonardi@regione.sicilia.it

Tel. - 0917079213 Fax 091 7019275

Dott. Marco Crema marco.crema@regione.sicilia.it

Tel. -0917079281 Fax 091 7019275

Laboratorio di sanità pubblica della Azienda sanitaria provinciale di Agrigento

Viale della Vittoria n. 321 - 92100 Palermo

Dott.ssa Donatella Todaro

Tel. 0922.407473 - Fax 0922.407474

Dott. Antonino Maida ninomaida@libero.it

Tel. 0922.407395 - Fax 0922.407474

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A. Mirri"

Area chimica e tecnologie alimentari

Via Gino Marinuzzi n. 3 - 90129 Palermo

Dott. Vincenzo Ferrantelli vincenzo.ferrantelli@izssicilia.it

Tel. 091.6565255 - Fax 091.6565329

Dipartimento regionale degli interventi strutturali per l'agricoltura

Uffici specialistici "Osservatorio per le malattie delle piante" di Acireale e Palermo

Via Sclafani 32/34 - 95024 Acireale (CT)

agri1.ompacireale@regione.sicilia.it

Tel. 095.8062032/095.894538 - Fax 095.606239

Via Uditore 15 - 90145 Palermo

agri1.omppalermo@regione.sicilia.it

Tel. 091.6852733/091.6859874 - Fax 091.227424

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali

Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari

ICQ - Laboratorio Catania

Via A. Volta 19 - 95122 Catania

Dott. Gagliano g.gagliano@politicheagricole.gov.it

Tel. 095.480411 Fax 095.365066

6. Definizioni

Alimento o prodotto alimentare o derrata alimentare: qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani.

Aliquota: il campione inviato al laboratorio o ricevuto dal laboratorio, composta da una quantità rappresentativa di prodotto prelevata dal campione di laboratorio ai fini delle analisi.

Antiparassitario: sostanza utilizzata in agricoltura per proteggere le piante e/o i prodotti vegetali dai parassiti.

Campionamento per l'analisi: prelievo di un alimento oppure di una qualsiasi altra sostanza (anche proveniente dall'ambiente) necessaria alla sua produzione, trasformazione e distribuzione, per verificare, mediante analisi, la conformità alla normativa in materia di alimenti.

Campione: una o più unità selezionate in un insieme di unità o porzione di prodotto selezionata all'interno di una quantità più grande.

Campione elementare: una o più unità prelevate in un solo punto di una partita.

Campione globale: campione ottenuto riunendo tutti i campioni elementari prelevati dalla partita o dalla sottopartita. Per la carne e il pollame il campione elementare si considera equivalente al campione globale.

Campione di laboratorio: quantità rappresentativa di materiale prelevata dal campione globale da suddividere in aliquote da destinare alle analisi di laboratorio.

Coadiuvanti: prodotti autorizzati utilizzati per migliorare l'efficacia di azione del fitofarmaco.

Coformulato: formulato commerciale al quale sono stati aggiunti prodotti o sostanze che ne migliorano l'efficacia.

Controllo documentale: esame dei documenti commerciali e, se del caso, dei documenti richiesti dalla normativa in materia di alimenti che accompagnano la partita.

Controllo di identità: ispezione visuale per assicurare che i certificati o altri documenti di accompagnamento della partita coincidano con l'etichettatura e il contenuto della partita stessa.

Controllo materiale: controllo dell'alimento che può comprendere controlli sui mezzi di trasporto, sugli imballaggi, sull'etichettatura e sulla temperatura, il campionamento a fini di analisi e prove di laboratorio e qualsiasi altro controllo necessario per verificare la conformità alla normativa in materia di alimenti.

Controllo ufficiale: qualsiasi forma di controllo eseguita dall'autorità competente per la verifica della conformità alla normativa vigente in materia di alimenti.

Diserbante: prodotto utilizzato in agricoltura per contenere o eliminare le specie vegetali indesiderate che possono recare danni alla coltura.

Fasi della filiera alimentare: qualsiasi fase, importazione compresa, a partire dalla produzione primaria di un alimento inclusa fino al magazzinaggio, al trasporto, alla vendita o erogazione al consumatore finale inclusi.

Fitoregolatore: prodotto utilizzato in agricoltura per limitare o promuovere la crescita delle piante coltivate.

Formulati: miscele o soluzioni di prodotti commerciali composti da uno o più principi attivi.

Impresa alimentare: ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti.

Intervallo di sicurezza o tempo di carenza: intervallo di tempo espresso in giorni che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta o la messa in commercio di derrate alimentari immagazzinate.

Ispezione: esame di qualsiasi aspetto relativo agli alimenti per verificare che tali aspetti siano conformi alle prescrizioni di legge.

Livello massimo di residuo: concentrazione massima ammissibile di residuo di fitofarmaco in o sugli alimenti, fissata per legge, al fine di proteggere anche i consumatori vulnerabili.

Non conformità: la mancata conformità alla normativa vigente in materia di alimenti.

Operatore del settore alimentare: la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo.

Partita: quantitativo identificabile di prodotto alimentare, consegnato in una sola volta, per il quale è accertata dall'addetto al controllo ufficiale la presenza di caratteristiche comuni quali l'origine, la varietà, il tipo di imballaggio, l'imballatore, lo speditore o la marcatura.

Piano di controllo: una descrizione elaborata dall'autorità competente contenente informazioni generali sulla struttura e l'organizzazione dei sistemi di controllo ufficiale.

Prodotto fitosanitario: prodotto utilizzato in agricoltura per proteggere le piante coltivate ed i loro prodotti dai parassiti (antiparassitario), per ridurre o eliminare le specie vegetali indesiderate (diserbante, erbicida), per ridurre o incrementare la crescita delle piante coltivate (fitoregolatore), con tale dicitura si intendono anche i formulati commerciali a base di mezzi biotecnici o biologici.

Residuo: sostanza attiva e/o metaboliti e/o prodotti di degradazione o reazione di sostanza attiva presenti nel fitofarmaco o utilizzati per la loro produzione.

Rintracciabilità: la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione.

Sostanza attiva: molecola o microrganismo che ha un'azione specifica o generale su organismi nocivi o sulle piante indesiderate.

Sottopartita: porzione di una grande partita designata per essere sottoposta a campionamento; ciascuna sottopartita deve essere fisicamente separata e identificabile.

Tempo di carenza o intervallo di sicurezza: intervallo di tempo espresso in giorni che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta o la messa in commercio di derrate alimentari immagazzinate.

Tempo di rientro: intervallo di tempo tra il trattamento e il rientro nell'area trattata per svolgere attività lavorative senza mezzi protettivi.

Unità: la più piccola porzione discreta di una partita che può essere prelevata per costituire la totalità o una parte di un campione elementare. Le unità vengono definite in funzione dei prodotti (allegato decreto del Ministro della salute del 23 luglio 2003).

Verifica: il controllo, mediante esame e considerazioni obiettive, volto a stabilire se siano stati soddisfatti requisiti specifici.

7. Acronimi e abbreviazioni

- AA.SS.PP. Aziende Sanitarie Provinciali.
- Dip. ASOE Dipartimento per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico.
- D.P.I. Dispositivi di protezione individuale
- I.C.Q. Ispettorato Centrale Qualità.
- I.S.S. Istituto Superiore di Sanità.
- L.M.R. Livello massimo di residuo.
- L.S.P. Laboratorio di sanità pubblica.
- OO.MM.PP. Osservatori per le malattie delle piante
- REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances.
- S.A. Sostanza Attiva.
- S.I.A.N. Servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione.
- S.P.R.E.S.A.L. Servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro
- U.O.B. Unità operativa di base

Allegato B

Lista di riscontro per l'attività di controllo ufficiale presso le rivendite di prodotti fitosanitari

1	Abilitazione alla vendita
2	Autorizzazione alla vendita dei prodotti T+, T, Xn
3	Autorizzazione del prodotto
4	Registro di carico e scarico
5	Modulo di registrazione per l'autorizzazione all'acquisto
6	Formazione e aggiornamento del personale addetto alla vendita
7	Conformità dei locali di vendita
8	Conformità dei locali di deposito

9	Corretta conservazione dei prodotti
10	Conformità a tutte le indicazioni previste dal decreto di autorizzazione (imballaggio, etichettatura, ecc.)
11	Rintracciabilità dei prodotti (reg. CE n. 178/2002)
12	Campionamento (articolo 30 D.P.R. n. 290/2001)

Allegato C

Lista di riscontro per l'attività di controllo ufficiale sull'utilizzo dei fitofarmaci presso le attività agricole

1	Autorizzazione all'acquisto
2	Idoneità ed efficienza dei dispositivi di protezione individuale
3	Idoneità ed efficienza delle attrezzature e delle macchine utilizzate per i trattamenti
4	Procedure di smaltimento delle acque di lavaggio delle attrezzature di cui al punto 3
5	Idoneità dei locali di deposito
6	Corretta conservazione dei prodotti fitosanitari
7	Tenuta dei registri dei trattamenti
8	Rintracciabilità dei prodotti (reg. CE n. 178/2002)
9	Segnaletica di sicurezza
10	Formazione dell'utilizzatore - Autorizzazione all'uso
11	Rispetto delle prescrizioni riportate in etichetta per la preparazione
12	Corretto utilizzo dei dispositivi di protezione, delle attrezzature e delle macchine utilizzate per i trattamenti
13	Rispetto delle prescrizioni di utilizzo e delle precauzioni d'uso riportate in etichetta e nelle schede di sicurezza
14*	Verificare se attua le buone pratiche agricole
15*	Verificare se attua mezzi di difesa integrata o biologica
16**	Prelievo dei campioni per il laboratorio per la verifica sull'utilizzazione di prodotti non autorizzati o utilizzo non conforme di prodotti autorizzati

* Punti 14 e 15 semplice annotazione sul verbale.

** Punto 16 potrà essere soddisfatto in azienda se esiste un deposito delle derrate, altrimenti l'ispezione con campionamento per analisi avverrà presso l'attività extragrigola (commercializzazione, deposito, vendita ingrosso, vendita dettaglio).

Allegato D

SIAN - Modello di verbale di ispezione con campionamento attività di vendita e/o deposito

Verbale n. data

Sezione 1 - Dati relativi all'organismo di controllo

A.S.P. di Servizi
Via/piazza n. C.A.P. città
Tel. Fax

Sezione 2 - Dati relativi al titolare della ditta

Denominazione ditta
Titolare (nome e cognome) nato a
il residente a in via/piazza n.
Presente all'ispezione (da compilare se diverso dal titolare):
Sig. nato a il residente a
in via/piazza n. Qualifica

Sezione 3 - Dati relativi alla vendita

Autorizzazione alla vendita di prodotti T+ , T e Xn n. data rilasciata dal Comune di
Autorizzazione sanitaria n. data rilasciata dal Comune di
Abilitazione alla vendita rilasciata dal S.I.A.N. della A.S.P. di in data
Registro di carico e scarico dei prodotti:
 presente non presente regolarmente compilato non regolarmente compilato
annotazioni

Modulo numerato per la registrazione dell'acquirente autorizzato all'acquisto

(art. 24, comma 6, D.P.R. 290/2001):

presente non presente regolarmente compilato non regolarmente compilato

annotazioni

Sezione 4 - Dati relativi all'attività di campionamento

L'anno duemila addì del mese di alle ore
il sottoscritto qualifica
si è presentato presso la ditta
sita in via n. CAP città
e, dopo essersi qualificato e dopo aver fatto conoscere lo scopo della visita, ha proceduto con il campionamento.

Sezione 5 - Dati relativi al campione di fitofarmaco o coadiuvante

Nome commerciale del prodotto riportato in etichetta

Sostanza/e attiva/e riportate in etichetta

Lotto ditta produttrice

Sede data di produzione data di scadenza

Autorizzazione n. del

Si allega copia dell'etichetta.

I campioni sono stati prelevati da n. (almeno 5) confezioni originali e integre
 da negozio magazzino deposito, da ciascuna confezione sono stati prelevati
 kg (per ciascun prodotto è necessario prelevare in totale almeno 2 kg), se dalle singole confezioni non è possibile prelevare kg
 0.400 è necessario aumentare il numero di confezioni fino ad arrivare a kg 2 di prodotto), i singoli campioni non miscelati vengono confe-
 zionati e contrassegnati.

1 campione/aliquota con 1 copia di verbale viene consegnato al sig. in qualità di
 della ditta 4 campioni/aliquote vengono inviati al laboratorio
 (1 campione dei 4 verrà custodito dal laboratorio per 60 gg per la ditta produttrice)

Il campionamento e la formazione delle aliquote è stato effettuato in conformità a quanto previsto dall'art. 30 del D.P.R. n. 290/2001 con le
 modalità atte a garantirne la rappresentatività, l'assenza di contaminazioni, utilizzando attrezzature idonee e contenitori puliti, asciutti e di
 materiale inerte.

Annotazioni conformità tracciabilità (reg. CE n. 178/2002, D.P.R. n. 290/2001, decreto legislativo n. 65/2003),
 altro

.....

.....

Sono presenti all'ispezione
 per il SIAN

Fatto, letto e sottoscritto.

Firma del titolare dell'azienda Il verbalizzante

.....

Allegato E

SIAN - Modello di verbale di ispezione attività agricola

Verbale di prelevamento n. data

Sezione 1 - Dati relativi all'organismo di controllo

A.S.P. di Servizi

Via/piazza n. C.A.P. città

Tel. Fax

Sezione 2 - Dati relativi al titolare all'azienda

Azienda agricola

Titolare nato a il

Residente a in via/piazza n.

Presente all'ispezione: Sig. nato a il

Residente a in via/piazza n.

Qualifica

Superficie aziendale

Colture prevalenti

Coltivazione: pieno campo (specificare quali)

serra (specificare quali)

altri tipi di protezione delle colture
 (specificare quali)

Sono presenti coltivazioni in biologico? sì no

Se sì quali (specificare)

Licenza per l'impiego (artt. 25 e 26 DPR n. 290/2001) sì no

Registro dei trattamenti (art. 42 DPR n. 290/2001) sì no sì, ma incompleto

Rintracciabilità dei prodotti (reg. CE n. 178/2002) sì no

Presenza in azienda di prodotti non autorizzati sì no

Se sì quali

Attua buone pratiche agricole? sì no

Se sì indicare quali

.....

Attua mezzi di lotta non chimica? sì no

Se sì indicare quali

.....

Altro

.....

Sezione 3 - Dati relativi all'utilizzatore dei prodotti fitosanitari (se diverso dal titolare)

Utilizzatore nato a il

Residente a in via/piazza n.

Qualifica

Sezione 4 - Dati relativi all'attività di campionamento

(da compilare se il campionamento viene effettuato in azienda)

L'anno duemila addì del mese di alle ore

il sottoscritto qualifica

si è presentato presso l'azienda

sita in via n. CAP città
e, dopo essersi qualificato e dopo aver fatto conoscere lo scopo della visita, ha proceduto con il campionamento.

Sezione 5 - Dati relativi al campione

(da compilare se il campionamento viene effettuato in azienda)

Prelievo nel circuito: convenzionale biologico

Tipo di matrice

Tipo di coltivazione: pieno campo serra coltura protetta

Altro

Giorni dalla raccolta

Il campionamento è stato effettuato con le modalità atte a garantirne la rappresentatività, l'assenza di contaminazioni, utilizzando attrezzature e contenitori puliti, asciutti e di materiale inerte, sono stati prelevati n. frutti/ortaggi da n. punti.

Dal campione globale, ottenuto secondo quanto riportato nel decreto del Ministro della salute del 23 luglio 2003, è stato formato il campione di laboratorio suddiviso in n. aliquote, suggellate con sigillo di ufficio e munite di cartellino, ognuna delle quali del peso/volume/unità di

Dichiarazioni del proprietario o detentore:

N. aliquote (indicare dettaglio aliquote) unitamente a n. copie del presente verbale vengono inviate al in data Il campione viene conservato (indicare le modalità di conservazione) mediante

N. copia/e del presente verbale con n. aliquota/e viene/vengono consegnate al Sig.

Annotazioni

.....

.....

Il campionamento è stato effettuato secondo quanto previsto dal decreto del Ministro della salute del 23 luglio 2003 (G.U.R.I. n. 221 del 23 settembre 2003).

Sono presenti all'ispezione per il SIAN

Fatto, letto e sottoscritto.

Firma del titolare dell'azienda

Il verbalizzante

.....

.....

Allegato F

SIAN - Modello di verbale di campionamento attività extragricola

Verbale di prelevamento n. data

Sezione 1 - Dati relativi all'organismo di controllo

A.S.P. di Servizi

Via/piazza n. C.A.P. città

Tel. Fax

Sezione 2 - Dati relativi al detentore della merce

Ragione sociale o ditta

Responsabile nato a il

Residente a in via/piazza n.

Qualifica

Presente all'ispezione: Sig. nato a il

Residente a in via/piazza n.

Qualifica

Sezione 3 - Dati relativi all'attività di campionamento

L'anno duemila addi del mese di alle ore

il sottoscritto qualifica

si è presentato presso:

mezzo di trasporto

rivendita - intermediario

altra sede di prelievo (specificare

sito in via n. CAP città

e, dopo essersi qualificato e dopo aver fatto conoscere lo scopo della visita, ha proceduto al prelievo di un campione di:

Sezione 4 - Dati relativi al campione

Tipo di matrice prelevata (riportare la matrice indicata nella tabella del Piano):

altro

Provenienza del prodotto: nazionale, comunitaria, extracomunitaria, regionale

Prelievo avvenuto nel circuito: convenzionale, biologico

Il campione è stato prelevato da: confezione integra; confezione non integra; sfuso;

altro

Nome commerciale, lotto/partita n., quantità in kg/lt/unità

confezioni n. altro

Ditta produttrice sede

Stabilimento di produzione

Data di produzione/...../..... data di scadenza o TMC/...../.....

Si allega il cartellino o la sua fotocopia o il documento commerciale.

Con le modalità atte a garantirne la rappresentatività e l'assenza di contaminazioni, utilizzando attrezzature e contenitori puliti, asciutti e di materiale inerte sono stati prelevati a caso da n. punti n. campioni elementari del peso/volume/unità di kg/lt/n°. Dall'unione dei campioni elementari è stato formato il campione globale del peso/volume/unità di kg/lt/n°. Dal campione globale è stato ottenuto il campione di laboratorio suddiviso in n. aliquote, suggellate con sigillo di ufficio e munite di cartellino, ognuna delle quali del peso/volume/unità di

Dichiarazioni del proprietario o detentore:

N. aliquote (indicare dettaglio aliquote) unitamente a n. copie del presente verbale vengono inviate al in data Il campione viene conservato (indicare le modalità di conservazione mediante

N. copia/e del presente verbale con n. aliquota/e viene/vengono consegnate al Sig

La partita/lotto relativa al campione prelevato viene/ non viene posta in sequestro fino all'esito dell'esame.

Note

Il campionamento è stato effettuato secondo quanto previsto dal decreto del Ministro della salute del 23 luglio 2003 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 221 del 23 settembre 2003).

Fatto, letto e sottoscritto.

Firma del proprietario/detentore

Il verbalizzante

.....

.....

Tabella 1

Ripartizione annuale dei controlli ufficiali presso gli esercizi di vendita

ASP	Controlli documentali e d'identità per anno		Controllo materiale con campionamento per ogni anno	
	2010	2011/2012/2013	2010	2011/2012/2013
AG	7	23	3	11
CL	3	13	2	7
CT	9	30	4	15
EN	1	6	1	3
ME	2	10	2	5
PA	3	12	2	6
RG	6	18	3	9
SR	2	7	2	3
TP	7 ⁽¹⁾	21 ⁽¹⁾	4 ⁽¹⁾	11 ⁽¹⁾
Totale	40	140 ⁽²⁾	23	70 ⁽²⁾

⁽¹⁾ 1 controllo dovrà essere effettuato nel Comune di Pantelleria

⁽²⁾ Numero di controlli per ciascun anno del triennio

Tabella 2

Ripartizione annuale ispezioni presso le attività agricole controlli documentali, d'identità e materiali sull'utilizzo di fitofarmaci

Tipologia aziendale	A.S.P. anno 2010										Tot.
	AG	CL	CT	EN	ME	PA	RG	SR	TP		
Aziende agrumicole	1		2		2	2		2			9
Aziende orticole	1	1	2	2	3	3	3 ⁽¹⁾	3	2 ⁽²⁾		20
Aziende frutticole	1	1	1	2		2		1			8
Aziende viticole	3	3	1		2 ⁽³⁾					3 ⁽⁴⁾	12
Aziende olivicole	1				2	2	1		2		8
Totale per ASP	7	5	6	4	9	9	4	6	7		57
Tipologia aziendale	A.S.P. anni 2011/2012/2013										Tot.
	AG	CL	CT	EN	ME	PA	RG	SR	TP		
Aziende agrumicole			7		5	6		10			28
Aziende orticole	5	9	6	15	10	6	18 ⁽¹⁾	7	8 ⁽²⁾		84
Aziende frutticole	5	5	4	7		6		5			32
Aziende viticole	10	8	6		5 ⁽³⁾				10 ⁽⁵⁾		39
Aziende olivicole	2				2	5	4		4		17
Totale per ASP	22	22	23	22	22	23	22	22	22		200 ⁽⁶⁾

⁽¹⁾ il 75 % delle ispezioni dovrà riguardare aziende che producono orticole in serra.

⁽²⁾ il 50 % delle ispezioni dovrà riguardare aziende che producono melone (Cucumis melo)

⁽³⁾ il 50 % delle ispezioni dovrà riguardare aziende viticole dei comuni delle isole Eolie.

⁽⁴⁾ 1 ispezione dovrà riguardare aziende viticole del comune di Pantelleria.

⁽⁵⁾ 3 ispezioni dovranno riguardare aziende viticole del comune di Pantelleria

⁽⁶⁾ numero di controlli per ciascun anno del triennio

Tabella 3

Ripartizione annuale controllo materiale con campionamento presso le attività agricole o extra - agricole - anno 2010

Matrice	A.S.P.									Tot.
	AG	CL	CT	EN	ME	PA	RG	SR	TP	
Arancia ⁽¹⁾	1		1			1		1		4
Cavolfiore (Brassica oleracea) ⁽²⁾		1		1	1		1	1		4
Finocchio ⁽²⁾			1	1			1	1		4
Lattuga ⁽²⁾		1		1	1		1			4
Limone ⁽¹⁾		1	1			1		1		4
Mandarino ⁽¹⁾					1	1				2
Peperone ⁽¹⁾				2	1					3
Pomodoro ⁽¹⁾	1	1				1	1			4
Prezzemolo ⁽²⁾	1		1				1			3
Radicchio ⁽²⁾	1	1		1						3
Sedano ⁽²⁾					1			1	1	3
Uva ⁽²⁾	3	3	3		2*				3**	14
Zucchina ⁽²⁾	2				1		1			4
Totale per ASP	9	8	7	6	8	4	6	4	4	56

Al fine di potere campionare tutte le matrici considerate, avendo valutato le diverse epoche di maturazione ed i periodi critici dei trattamenti si ritiene necessario per il 2010 campionare prioritariamente le matrici contrassegnate con l'apice (1) e successivamente quelle contrassegnate con l'apice (2) in quanto queste ultime presenti sul mercato fino al mese di dicembre.

* almeno 1 campionamento deve essere effettuato in un comune delle isole Eolie.

** almeno 1 campionamento deve essere effettuato nel comune di Pantelleria.

Tabella 4

Ripartizione annuale controllo materiale con campionamento presso le attività agricole o extra - agricole - anni 2011-2012-2013

Matrice	A.S.P.									Tot.
	AG	CL	CT	EN	ME	PA	RG	SR	TP	
Anguria o cocomero						3			3	6
Arancia	2		4		2			2		10
Basilico		2		2	2					6
Carciofo			2			2				4
Carota							2	2		4
Cavolfiore (Brassica oleracea)		2		2	2		2			8
Fagiolino in serra					2		2	2		6
Finocchio			2	2			2	2		8
Fragola in serra							2	2		4
Fragola	2	2		2		2				8
Fragola da agricoltura biologica			2					2	2	6
Lattuga		2		2	2		2			8
Limone		2	2			3		3		10
Mandarino					3	2				5
Melone (Cucumis melo)						2			4	6
Nespolo del Giappone			2			4				6
Oliva	3				3	3	3		3	15
Peperone				2	2					4
Pesca	4	2	2							8
Pesca noce o nettarina	2			2						4
Pomodoro	1	2				2	2			7
Prezzemolo	2		2				2			6
Radicchio	2	2		2						6
Sedano					2			2	2	6
Uva	3	3	3		4*				4**	17
Zucchina	2			2	2		2			8
Totale per ASP	23	19	21	18	26	23	21	17	18	186 ⁽¹⁾

* almeno 1 campionamento deve essere effettuato in un comune delle isole Eolie.

** almeno 1 campionamento deve essere effettuato nel comune di Pantelleria.

⁽¹⁾ numero di controlli per ciascun anno del triennio